



## COMUNE DI VITTUONE

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 681 DEL 20/12/2023**

Proposta n. 891 del 20/12/2023

### **SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OOPP E PATRIMONIO**

OGGETTO: PARCO PUBBLICO DI VILLA VENINI - VITTUONE - LAVORI DI RESTAURO  
E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AUTORIZZAZIONE AL  
SUBAPPALTO - CIG 984162912D - CUP J25F21001150002

La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vittuone dal 21/12/2023 al 05/01/2024

OGGETTO: PARCO PUBBLICO DI VILLA VENINI - VITTUONE - LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - CIG 984162912D - CUP J25F21001150002

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OOPP E PATRIMONIO**

Nominato con Decreto del Sindaco n. 04/2023 del 28.02.2023 con scadenza il 31.12.2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 18.05.2023 avente per oggetto “art. 169 del D.Lgs. 267/2000 Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023-2025”;

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio;

Visto l’articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che “*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

Richiamati gli artt. dal 224 al 229 – Disposizioni transitorie e di coordinamento del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 dal quale si evince che per gli avvisi ed i bandi pubblicati prima del 1 luglio 2023, come il presente procedimento in corso, continuano ad applicarsi le norme procedurali di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e decreti semplificazione;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e richiamati in particolare:

- l’art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;
- l’art. 35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l’art. 36 che disciplina i contratti sotto-soglia, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e le norme relative agli strumenti elettronici di acquisto;

- l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
- l'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, in merito all'obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie di beni;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull'obbligo del ricorso al MEPA;

Visto il Bando Regionale "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana" (approvato con il D.D.U.O del 16.01.2021 n. 245) al quale il Comune di Vittuone ha partecipato al fine di poter accedere al finanziamento regionale per interventi di riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e mobilità; nella fattispecie per la riqualificazione ambientale e restauro del parco di Villa Venini di proprietà comunale;

Considerato che il Comune di Vittuone è risultato assegnatario del predetto contributo regionale per "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana anno 2021" - per l'importo di € 498.593,82.=, contributo destinato all'esecuzione dei lavori di riqualificazione ambientale e restauro del parco di Villa Venini,

Richiamata la determinazione n. 342 del 23.08.2022 di assunzione impegno di spesa per l'anno 2022, del contributo regionale di € 498.593,82.= destinato all'esecuzione dei lavori di riqualificazione ambientale e restauro del parco di Villa Venini di proprietà comunale nell'ambito del Bando Regionale "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana" per interventi di riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e mobilità;

Ricordato che con determinazione n. 166 del 09.06.2015 era stato approvato il progetto definitivo dei lavori di restauro del parco di Villa Venini di proprietà comunale – 1° lotto funzionale, presentato in data 30.09.2013 prot. 8850 e integrato in data 14.01.2014 ns prot. 342, completo dell'autorizzazione rilasciata in data 18.02.2015 prot. 807 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, nell'ambito del programma integrato di intervento P.I.I.01, redatto dal dott. Agronomo Giovanni Castelli con sede in via Monteggia n. 38 Laveno Mombello (VA) – P.IVA 019575140128 – CF CSTGNN60E11L682K, incaricato direttamente dalla società Tecno IN di Arluno, agli atti del comune;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 555 del 30.08.2022 con cui è stato affidato l'incarico tecnico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, Direzione Lavori, contabilità, CRE per la riqualificazione ambientale, restauro del parco di Villa Venini al dott. Agronomo Giovanni Castelli con sede in via Monteggia n. 38 Laveno Mombello (VA) – P.IVA 019575140128 – CF CSTGNN60E11L682K e visto il progetto esecutivo presentato in data 24.02.2023 prot. 2546 conservato agli atti;

Visto il progetto definitivo-esecutivo inerente i lavori di riqualificazione ambientale, restauro del parco di Villa Venini, agli atti del comune, presentato in data 24.02.2023 al prot. 2546 dal dott. Agronomo Giovanni Castelli approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 18.05.2023 da cui risulta che l'importo dei lavori di riqualificazione ambientale, restauro del parco di Villa Venini ammonta ad €. 356.334,01.= al netto IVA oltre ad oneri per la sicurezza pari ad €. 10.718,12.= per un totale di €. 367.052,13.= al netto IVA;

Ricordato che con determinazione n. 243 del 05.06.2023 veniva approvata la documentazione tecnica di gara, redatta dal settore tecnico nel mese di maggio 2023, inerente i lavori in oggetto, e veniva dato atto che la scelta del contraente sarebbe stata espletata attraverso il sistema della richiesta di offerta (R.d.O.) tramite le risorse fornite dalla centrale unica di committenza regionale della Lombardia Aria s.p.a., con il sistema della piattaforma telematica SINTEL, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, con il criterio di aggiudicazione mediante il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i;

Ricordato che con determinazione n. 326 del 07.07.2023, venivano affidati, a seguito apertura della gara in oggetto, i lavori alla società BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede in via Balossa n. 75/6 – 20026 – Novate Milanese (MI) – P.IVA 07359070963, la quale ha presentato, entro i termini stabiliti dalla lettera di invito, offerta scontata del 1,888%, conservata agli atti firmata digitalmente, per l'importo così scontato di € 349.606,43.= netto IVA 10%, oltre a € 10.718,12.= per oneri di sicurezza, per complessivi € 360.324,55.= al netto IVA 10%;

Vista la richiesta, conservata agli atti, presentata in data 18.12.2023 prot. 15983 dalla ditta BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede in via Balossa n. 75/6 – 20026 – Novate Milanese (MI) – P.IVA 07359070963, per affidare in subappalto alla ditta GEA s.r.l. con sede in SALERNO (SA) via Michelangelo Testa, 11 - P.IVA 05953540654, l'esecuzione di opere edili in OG2, in particolare:

- intonaci di restauro;
- sistemazione muro perimetrale di cinta;
- pavimentazioni pedonali e del viale centrale

per l'importo presunto di € 149.900,00.= comprensivo degli oneri per la sicurezza nell'ambito dei lavori in oggetto, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che, in allegato alla suddetta richiesta, agli atti del Comune, sono state presentate le documentazioni di rito per l'affidamento in subappalto delle opere sopra citate e verificata;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;
- c) l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito dalla Legge n. 102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con deliberazione G.C. n. 38 in data 28.04.2022, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi, i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.);

Precisato:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Ricordato che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1. di autorizzare la ditta BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede in via Balossa n. 75/6 – 20026 – Novate Milanese (MI) – P.IVA 07359070963, come da richiesta pervenuta il data 18.12.2023 prot. 15983, ad affidare in subappalto alla ditta GEA s.r.l. con sede in SALERNO (SA) via Michelangelo Testa, 11 - P.IVA 05953540654, l'esecuzione di opere edili in OG2, in particolare:
  - intonaci di restauro;
  - sistemazione muro perimetrale di cinta;
  - pavimentazioni pedonali e del viale centraleper l'importo presunto di € 149.900,00.= comprensivo degli oneri per la sicurezza nell'ambito dei lavori in oggetto, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3 del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
3. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, è il dott. Arch. Daniele Giovanni Ciacci e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali che ne impongono l'astensione;

4. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
5. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vittuone e precisamente all'Albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e nella sezione "Amministrazione trasparente/Provvedimenti" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Responsabile  
Settore Programmazione e Gestione OOPP e Patrimonio  
Daniele Ciacci

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento A" stato firmato da:

DANIELE GIOVANNI CIACCI in data 20/12/2023